

**STATUTI PECULIARI
DELLA VISITA CANONICA
E DELLA PRESIDENZA
DEL CAPITOLO PROVINCIALE**

ABBREVIAZIONI

Am	Ammonizioni
CG	Costituzioni generali
CIC	Codice di Diritto Canonico
Lcus	Lettera ai Custodi
Lch	Lettera a tutti i Chierici
LOrd	Lettera a tutto l'Ordine
Rb	Regola bollata
Rnb	Regola non bollata
RsC	Regola S. Chiara
SG	Statuti generali

Fr. JOSÉ RODRÍGUEZ CARBALLO
MINISTRO GENERALE DI TUTTO L'ORDINE DEI FRATI MINORI
ED UMILE SERVO NEL SIGNORE

DECRETO

Il Ministro Generale, con il consenso del suo Definitorio, in data 8 dicembre 2003, promulgò gli Statuti Generali del nostro Ordine, già approvati nel Capitolo generale celebrato ad Assisi nei mesi di maggio-giugno 2003. In seguito a ciò il Definitorio generale ha riveduto gli Statuti peculiari della Visita canonica e della Presidenza del Capitolo provinciale per adeguarli alla nuova legislazione.

Pertanto, con il consenso del Definitorio generale e con l'autorità che mi compete per ufficio, in forza del presente Decreto

promulghiamo e dichiariamo promulgati

GLI STATUTI PER LA VISITA CANONICA
E LA PRESIDENZA DEL CAPITOLO PROVINCIALE

Inoltre, notifichiamo e comandiamo che tutto ciò che è contenuto in questi Statuti sia osservato ed abbia forza di legge anche nella Visita da farsi dai Ministri provinciali e nel Capitolo da loro stessi presieduto, a partire dal 16 gennaio 2007.

*Roma,
Curia generale dell'Ordine
12 Gennaio 2007*

Fr. Seán Collins
Segretario generale

Fr. José Rodríguez Carballo
Ministro Generale

PARTE I

VISITA CANONICA

TITOLO I

Sulla Visita canonica in genere

Art. 1

La Visita canonica è un'accurata verifica, compiuta dai Ministri in modo fraterno, personalmente o per mezzo di altri, sul governo e sulla vita e missione delle Province, delle Entità e Case dell'Ordine, nonché sulla vita e missione dei frati a loro affidati, secondo le norme del diritto comune e proprio (cf. *CIC* 628 §1; *Rb* 10,1; *Rnb* 4,2; *CG* 213).

Art. 2

§1 La Visita è ordinaria o straordinaria a seconda che venga compiuta nel tempo stabilito o fuori del tempo stabilito.

§2 La Visita è detta generale o provinciale, a seconda che sia indetta dal Ministro generale o provinciale. L'una e l'altra può essere totale, quando è rivolta alla situazione di tutti i frati e di tutte le Case di ciascuna Entità dell'Ordine; parziale, allorché riguarda uno o più frati, qualche realtà o materia particolare.

Art. 3

§1 Fine principale della Visita è:

1. salutare ciascun frate con tanta benignità e familiarità sicché possa parlare e fare con il Visitatore come i padroni con i loro servi (cf. *Rb* 10,5);
2. confortare, ammonire e, se fosse necessario, umilmente e caritatevolmente correggere i frati (cf. *Rb* 10,1; *CG* 213; 221 §1);
3. conoscere ed esaminare le condizioni e le iniziative dei frati, delle Case e delle Province;
4. valutare e stimolare le attività delle Case e delle Province;
5. promuovere la formazione sia permanente che iniziale, tanto scientifica e ministeriale che professionale;
6. promuovere presso i frati la coscienza di appartenenza e di solidarietà con la Fraternità universale, ossia di essere partecipi della vita e dell'attività di tutto l'Ordine;
7. investigare sullo stato personale ed economico;
8. verificare se una Provincia o Custodia autonoma ha i requisiti necessari per svolgere in modo sufficiente la vita e la missione dell'Ordine secondo l'art. 115 degli *SG*;
9. far sì, insomma, che ciascuno osservi meglio ciò che nei documenti e nella legislazione della Chiesa e dell'Ordine è sancito, e parimenti stimolare tutti e tutto dal buono al meglio (cf. *CG* 213).

§2 Il Visitatore, poiché nel tempo della Visita «è a lui affidata la cura delle anime dei frati» (cf. *Rnb* 4,6), deve formare nei frati una vita più intensamente conforme allo spirito di fraternità con salutari stimoli e moniti; proporre o raccomandare ciò che, a seconda del luogo e del tempo, giova al profitto e alla testimonianza della Provincia e di tutto l'Ordine (cf. *CG* 213).

Art. 4

- §1.** Le norme di questi Statuti, nelle quali è fatta espressa menzione dei Visitatori eletti dal Ministro generale, valgono soltanto per essi e per la Visita delle Province, sia ordinaria che straordinaria, che da essi verrà fatta. Le norme di questi Statuti senza espressa menzione dei Visitatori eletti dal Ministro Generale, valgono anche per gli altri Visitatori, sia ordinari sia delegati, e per la Visita che verrà fatta da essi.
- §2** Ciò che questi Statuti stabiliscono sul modo di fare la Visita canonica è da osservarsi, «congrua congruis referendo», nel fare la Visita delle singole Case e comunità dipendenti dalle Province, nonché delle Case, dei collegi e istituti immediatamente dipendenti dal Ministro generale, da due o più Province in collaborazione o dalla Conferenza dei Ministri provinciali, fermo restando altre istruzioni date dal Ministro generale. Per quanto concerne la Visita canonica ai Monasteri delle Clarisse (c. 614) si tengano sempre presenti le loro Costituzioni.

§3 Le Province, due o più Province in collaborazione o le Conferenze dei Ministri provinciali possono stabilire, nei propri Statuti, anche altre norme per la Visita canonica da farsi dai Ministri, pur ché non siano contrarie alle norme di questi Statuti.

§4 Ciò che in questi Statuti si dice delle Province, è da considerarsi valido anche per le Custodie autonome ed altre Entità dell'Ordine, a meno che dal contesto non appaia diversa mente.

Art. 5

Di qualunque Visita canonica, sia ordinaria che straordinaria o anche parziale, sia trasmessa la relazione al Ministro generale entro due mesi.

TITOLO II

Sul tempo della Visita canonica

Art. 6

§1 La Visita canonica ordinaria generale delle singole Province, nonché delle altre Entità dell'Ordine dipendenti dalle Province, sia fatta dal Ministro generale, personalmente o per mezzo di suoi delegati, nel tempo in cui il Ministro provinciale deve essere eletto in Capitolo (cf. CG 199), a norma di quanto segue.

§2 La Visita canonica ordinaria generale delle Entità dell'Ordine dipendenti dal Ministro generale sia fatta ogni tre anni dal Ministro generale, personalmente o per mezzo di suoi delegati, prima della nomina del governo dell'Entità.

§3 Se il Definitorio provinciale ritiene opportuno che la Visita canonica si faccia in occasione del Capitolo nel quale non c'è elezione del Ministro provinciale o in qualunque altro tempo, lo si chieda al Ministro generale, con decisione manifestata con voto segreto (cf. SG 159 §2).

§4 È diritto del Ministro generale, col consenso del suo Definitorio, decidere per grave causa la Visita generale straordinaria di qualunque Provincia o Entità dell'Ordine.

§5 Il Ministro generale può prescrivere e ordinare la Visita parziale per qualunque ragionevole causa.

Art. 7

§1 La Visita canonica provinciale è da compiersi dal Ministro provinciale o da un suo delegato, almeno una volta nel triennio (cf. SG 177 §2). Per quanto concerne le Entità dipendenti dalla Provincia, la Visita canonica è da compiersi ogni qualvolta sia ritenuto opportuno dai Ministri provinciali, o almeno una volta durante il sessennio.

§2 La visita delle Case direttamente dipendenti dal Ministro generale è da farsi, ogni triennio, dal Ministro generale o dal suo delegato.

§3 Per le Case dipendenti da due o più Province in collaborazione o da una Conferenza dei Ministri, il tempo e le modalità della Visita siano stabiliti negli Statuti propri (cf. CG 227 §2).

TITOLO III

Dei Visitatori generali e delle loro qualità e facoltà

Art. 8

§1 Il Visitatore, poiché rappresenta la persona del Ministro e agisce in suo nome, è necessario che sia

scelto in maniera diligentissima.

§2 Affinché il Definitorio generale possa essere facilitato nella scelta dei Visitatori generali, i Ministri provinciali e i Visitatori generali, in occasione della Visita, propongano al Definitorio generale un elenco di nomi di frati idonei a compiere tale ufficio, redatto secondo l'apposito modulo.

§3 Nessuno sia presentato come candidato senza che si abbia piena conoscenza della sua idoneità, discrezione, onestà di costumi (cf. *RsC* 12,2). Data l'importanza del suo compito, la segnalazione deve essere fatta con molta cura.

Art. 9

§1 L'elenco dei candidati deve comprendere le seguenti informazioni: dati anagrafici; curriculum vitae, particolarmente riguardante il servizio ai frati; capacità di ascolto e di discernimento; conoscenza del cammino dell'Ordine; impegni attuali e quelli degli ultimi anni.

§2 Le informazioni raccolte sui possibili candidati siano trasmesse ai Visitatori (generali o provinciali) successivi per completarle, confermarle o infirmarle.

Art. 10

§1 L'elezione dei Visitatori generali per una Entità o un insieme di Entità, da eleggersi come singoli o come gruppo, spetta al Ministro generale e al suo Definitorio, a norma degli Statuti generali, art. 128 §1.

§2 Il Visitatore eletto deve comunicare per scritto al Ministro generale l'accettazione della nomina, entro 15 giorni dal ricevimento della notizia.

§3 Se al Ministro generale sembrerà opportuno, i Visitatori eletti nello stesso anno o nella medesima Regione siano convocati insieme, nel tempo, luogo e ordine da determinarsi dallo stesso Ministro, affinché, tutto concordato e discusso col Ministro e il suo Definitorio, siano preparati meglio all'ufficio e al servizio da eseguire in armonia col cammino e il contesto dell'Ordine.

Art. 11

§1 È compito del Visitatore, con potestà delegata, visitare tutte le Case e i frati della Provincia per la quale è stato nominato.

§2 Il Visitatore in tutte le cose che riguardano lo scopo della Visita, se non è stato espresso diversamente nelle lettere patentali, dal giorno in cui ha presentato il decreto di nomina al Ministro provinciale, ha il diritto e la potestà di ordinarle, dirigerle, eseguirle e anche di correggerle, a norma del diritto comune e proprio in ciò che egli prudentemente riterrà necessario per l'utilità dei frati e della Provincia.

Art. 12

§1 Il Visitatore non si intrometta negli affari ordinari di governo della Provincia o delle Case, delle comunità o dell'attività delle opere se non in quelle cose che gli vengono concesse dal diritto comune o proprio o dalle lettere patentali.

§2 Per tutto il tempo della Visita, la potestà ordinaria del Ministro provinciale e del Guardiano rimane immutata salvo ciò che è richiesto dagli scopi della Visita.

§3 Dopo l'indizione della Visita da parte del Visitatore, i frati non possono trasferirsi o essere trasferiti dai loro Ministri in altra Casa senza il parere favorevole del Visitatore.

Art. 13

§1 Se gli sembrerà opportuno, il Visitatore può convocare e presiedere il congresso straordinario del

Definitorio provinciale, senza tuttavia votare nelle elezioni.

- §2 Compete al Visitatore, iniziato l'incarico ed egli presente, la conferma delle elezioni, ogni volta che il caso lo richieda.
- §3 Il Visitatore può dirimere definitivamente, sentito il Definitorio provinciale, i casi gravi che nella Visita potrebbero verificarsi.

Art. 14

- §1 Il Visitatore, nel compiere il suo ufficio, impieghi la debita sollecitudine; non visiti i luoghi troppo velocemente; si mostri semplice nei rapporti e nell'uso delle cose.
- §2 Il Visitatore può prendere in suo aiuto un segretario.
- §3 Durante l'ufficio gli è lecito usare il sigillo minore della Provincia.

Art. 15

- §1 Se non è espressamente stabilito altro nelle lettere patentali, il Visitatore nel territorio della Provincia, deve visitare anche i Monasteri delle monache del II e III Ordine a norma del loro diritto, se essi sono associati al nostro Ordine a norma del canone 614 CIC (cf. CG 57).
- §2 È diritto del Visitatore poter valutare la vitalità delle Fraternità dell'Ordine Franciscano Secolare e della Gioventù Franciscana, affidate alla cura pastorale e spirituale della Provincia o Custodia visitata (cf. CG 61 §1).
- §3 È opportuno che il Visitatore conosca le condizioni locali e provinciali dei fratelli e delle sorelle del III Ordine Regolare, nonché degli Istituti secolari e delle Società di vita apostolica di San Francesco (cf. CG 59).

Art. 16

Il Visitatore eletto dal Ministro generale, a meno che non sia stato espressamente concesso nelle lettere patentali, non può:

1. sospendere o limitare la potestà di governo del Ministro provinciale e dei Guardiani, eccetto il caso in cui impediscano i fini della Visita, a norma dell'art. 12 §1 di questi Statuti;
2. ammettere al noviziato o alla professione o ai Ministeri istituiti, concedere le lettere dimissorie per la ricezione degli Ordini sacri;
3. disporre dei frati e trasferirli, concedere, limitare o revocare le licenze di viaggiare né nessun'altra licenza, a meno che non esiga questo lo scopo della Visita;
4. mutare o annullare le decisioni prese e i decreti emanati dal Definitorio provinciale senza aver consultato lo stesso Definitorio.

Art. 17

Se non è stato espressamente stabilito altro nelle lettere patentali, l'autorità del Visitatore istituito dal Ministro generale, quando è anche Presidente del Capitolo termina trenta giorni dopo la conclusione del Congresso capitolare; se non è contemporaneamente Presidente, dal giorno in cui il Presidente del Capitolo inizia il suo incarico; per le altre visite generali, il termine è da determinarsi nelle lettere patentali.

TITOLO IV

Sul modo di fare la Visita canonica

I. Delle cose che si devono premettere alla Visita

Art. 18

- §1** Il Visitatore eletto dal Ministro generale, ricevuto il mandato e data notizia al Ministro generale dell'accettazione dell'ufficio, informi subito di questo il Ministro provinciale della Provincia da visitare, inviando anche copia autentica del Decreto di nomina. Con lui tratti sul tempo dell'inizio della Visita; dell'ordine e dell'itinerario della Visita delle singole Fraternità; sui tempi e le modalità della elezione dei Deputati, della designazione dei candidati a Ministro provinciale o della sua elezione; e delle altre cose che si ritengono opportune e necessarie per compiere rettamente la Visita.
- §2** Compite le cose di cui nel primo paragrafo di quest'articolo, il Visitatore, nel tempo stabilito, invii alla Provincia una Lettera, che annunzia il suo arrivo in Provincia e raccomanda le cose opportune per la preparazione sia spirituale che materiale della Visita e del Capitolo.
- §3** Il Ministro provinciale consegna al Visitatore generale le:
1. il sigillo minore della Provincia;
 2. l'elenco dei frati della Provincia disposti secondo le diverse Case;
 3. la carta geografica con l'indicazione delle Case nonché delle attività e delle opere nelle zone (cf. *SG* 217);
 4. tutti gli Statuti propri vigenti in Provincia;
 5. gli atti del Capitolo precedente insieme alla lettera inviata dal Ministro generale alla Provincia alla conclusione della Visita canonica e del Capitolo.

Art. 19

- §1** Spetta al Ministro provinciale curare, nel tempo della Visita, che siano preparate dai rispettivi uffici provinciali le relazioni debitamente scritte secondo, se ci sono, i documenti preparati «ad hoc» dalla Curia generale:
1. sullo spirito di orazione e devozione
 2. sulla vita fraterna e sulle relazioni con la Famiglia francescana: cioè col I, II, III Ordine e con gli altri Istituti, Società e Associazioni;
 3. sulla vita di minorità e di lavoro (cf. *CG* e *SG* cap. IV);
 4. sul compito dell'evangelizzazione in Provincia nonché sull'evangelizzazione missionaria (Custodie dipendenti, Fondazioni e altre presenze missionarie);
 5. sulla formazione permanente ed iniziale;
 6. sulla formazione ai Ministeri e agli altri servizi e uffici;
 7. sull'attività intellettuale (cf. *SG* 110 §2);
 8. sullo stato personale più recente della Provincia;
 9. sulla situazione economica.
- §2** Il Visitatore generale deve trasmettere tutte queste relazioni, insieme con la sua relazione finale, al Ministro generale entro due mesi dopo la conclusione del Congresso capitolare.

II. Sulla Visita delle persone

Art. 20

- §1** Durante il tempo della Visita a una Fraternità, tutti i membri della medesima, siano presenti nella Casa, salvo causa grave che il Visitatore valuterà.
- §2** La Visita dei frati si estende non solo ai frati della Provincia, ma anche ai frati di altre Province, che abitano regolarmente nelle Case della medesima e vi esercitano i loro diritti.
- §3** Qualora la Visita comprenda anche le Case di altre Province che si trovano nel suo territorio, nonché i frati di altre Province che vivono ed operano nel territorio della Provincia da visitare, il decreto di

nomina ne indicherà il senso e le modalità.

Art. 21

Quando due Visite generali ordinarie hanno un intervallo di un solo triennio (cf. *CG* 199 e art. 6 §1 di questi Statuti), il Visitatore generale, se questo è concesso nelle lettere patentali, può organizzare diversamente la Visita, sentito il Definitorio provinciale. Per esempio, radunando frati di più Case, salvo il diritto di ciascun frate di ricorrere al Visitatore.

Art. 22

§1 Il Visitatore inizi la Visita presso le singole Fraternità con una celebrazione della Parola, o celebrazione simile, durante la quale esorti i frati riuniti, affinché gli esponano le cose buone vissute dalla Fraternità e dai singoli frati e ciò di cui hanno bisogno per progredire; affinché gli manifestino liberamente le cose che necessitano di maggior esortazione, correzione e rinnovamento.

§2 Nella Visita dei frati, in primo luogo, si ascolti il Guardiano che deve illustrare lo stato della Casa, quello personale, comunitario ed economico, nonché le attività che svolgono i frati. Poi si ascoltino gli altri frati nell'ordine stabilito dal Visitatore.

§3 Il Visitatore nell'interrogare proceda caritatevolmente e benignamente (cf. *Rb* 10,5) e con grande familiarità sia pronto all'ascolto; su ciò che ascolterà, cerchi su quale fondamento si fondi e da quali prove sia sostenuto; è opportuno che le dichiarazioni sulle cose più importanti siano scritte e firmate.

Art. 23

§1 I frati e il Visitatore tengano sempre presenti le parole di San Francesco: «in qualunque luogo sono, se non posso osservare la nostra vita, quanto prima posso, ricorro al loro ministro e glielo manifestino. Il ministro poi procura di provvedere ad essi, così come egli stesso vorrebbe si facesse per lui, se si trovasse in un caso simile» (*Rnb* 6,1-2; cf. *Rb* 10,4).

§2 I frati non siano solleciti nel parlare «con la speranza di una mercede», ma sapientemente ponderino «di che parlare e come rispondere» (cf. *Am* 21,1); né dicano alle spalle dei loro fratelli ciò che, con carità, non possono dire davanti a loro (cf. *Am* 25,1), ma tutto serva all'edificazione e non alla detrazione e alla mormorazione (*Rb* 10,7).

Art. 24

§1 Nell'ascoltare i singoli frati il Visitatore chieda non solo le cose che riguardano direttamente il rispettivo frate ma anche quelle che riguardano la Fraternità locale e provinciale, nonché tutto l'Ordine; chieda quali iniziative ritengono debbano essere maggiormente promosse e quali siano da correggere e rinnovare in tutto ciò che riguarda la presenza, sia locale che universale, dell'Ordine di questi tempi.

§2 Il Visitatore chieda se il servizio dei frati da parte del Ministro e del Guardiano è compiuto rettamente, specialmente nell'edificare con parole ed opere la Fraternità come famiglia unita in Cristo (cf. *CG* 45 §1), nel promuovere l'obbedienza responsabile nei Capitoli, rendendo partecipi i frati delle cose e degli avvenimenti più importanti dell'Ordine (cf. *CG* 45 §1 e § 2; 49).

Art. 25

§1 I frati, coscienti di poter ricorrere ai loro ministri (cf. *Rb* 10,4), si comportino fiduciosamente col Visitatore, al quale, legittimamente interrogati, sono tenuti a rispondere secondo verità nella carità; a nessuno è assolutamente lecito in qualche modo distogliere il frate da questo obbligo, o impedire diversamente lo scopo della Visita (cf. *CIC* 628, § 3).

§2 Il frate che non obbedirà al Visitatore o fornirà gravi false notizie o si dimostrerà ribelle o disprezzerà i suoi co mandì, potrà essere punito con la privazione della voce atti va e passiva per un sessennio o con altre pene (cf. *SG* 248).

Art. 26

Il Visitatore generale deve poter rettamente valutare la vita fraterna secondo le norme delle Costituzioni generali e degli Statuti generali (Cap. III, IV), delle indicazioni del Capitolo generale e dei Capitoli provinciali e delle Norme degli Statuti particolari della Provincia; deve inoltre accertarsi se il numero dei frati è adeguato ad esprimere una vera Fraternità provinciale e locale. Particolarmente verifichi come i frati:

1. partecipano alla vita fraterna, con particolare attenzione al Capitolo locale;
2. coltivano lo spirito di orazione e devozione;
3. si comportano da minori e operatori di giustizia e di pace tra di loro;
4. lavorano fedelmente e devotamente;
5. conducono una vita povera;
6. promuovono il carisma francescano.

Art. 27

Il Visitatore generale, affinché possa rettamente valutare come viene attuata la missione dell'Ordine dalla Provincia, deve verificare in che modo i frati mettono in pratica le indicazioni e le norme delle *CG* e degli *SG* (cf Cap V). Particolarmente verifichi come i frati:

1. si dedicano a proclamare il Vangelo ad ogni creatura (cf. *CG* 83);
2. adempiono l'incarico dell'evangelizzazione, specialmente presso i poveri e gli emarginati;
3. collaborano ad instaurare una società più giusta e pacificata, nonché a proteggere l'integrità della creazione;
4. sentono con la Chiesa e sono inseriti nelle Chiese particolari;
5. si dedicano all'evangelizzazione missionaria, partecipando ai progetti missionari dell'Ordine;
6. si preoccupano della missione dell'Ordine nei confronti della Terra Santa (cf *CG* 124);
7. si esercitano nello spirito e nell'azione del dialogo tra religioni e cultura, tenendo conto in modo particolare del dialogo ecumenico e interreligioso intrapreso;
8. promuovono la conoscenza e la collaborazione fra tutti i membri della Famiglia francescana e gli altri fedeli;
9. collaborano con i laici nelle diverse opere apostoliche.

Art. 28

Il Visitatore generale, verifichi se la formazione corrisponde alle indicazioni e alle norme delle *CG* e degli *SG* (Cap. VI), alla *Ratio formationis franciscanae* e alla *Ratio studiorum* dell'Ordine e della Provincia, nonché alle norme degli Statuti particolari. Deve considerare attentamente:

1. i fini e le strutture della formazione iniziale e permanente;
2. la presentazione del carisma francescano nella cura pastorale delle vocazioni;
3. la qualità e la preparazione dei formatori;
4. la promozione degli studi e della formazione dei professori.

Art. 29

Poiché tutta la nostra Fraternità partecipa alla missione della Chiesa e i frati prestano la loro opera nelle Chiese particolari, si suggerisce che il Visitatore saluti l'Ordinario del luogo nel quale si trovano le Case da visitare (cf. *CG* 105 §2; 115 §1; 116).

Art. 30

§1 Il Visitatore presti particolare attenzione a tutto quello che si riferisce al rispetto per l'altare, i vasi sacri e i testi liturgici (cf. *Lch* 1-5; *LCap* 35-37; *Lcust* 2-5).

§2 Il Visitatore deve verificare se si osservano le leggi ecclesiastiche sull'offerta e l'applicazione delle Messe nonché sulle pie volontà e fondazioni (cf. *CIC* 945ss; 958 §2; 1385; 199 n. 5; 1300ss). A questo

fine controlli sia il registro delle Messe, sia il libro delle elemosine destinate a cause pie, perché gli consti della retta amministrazione di questi beni e dell'adempimento esatto degli oneri annessi.

Art. 31

- §1 Il Visitatore conosca e investighi sull'ordinaria e straordinaria amministrazione economica della rispettiva Provincia, delle singole Case e opere gestite e amministrare dai frati. A tale scopo esamini i libri d'amministrazione. In particolare, indagli sull'uso trasparente e solidale del denaro, il suo "accumulo" e l'uso di capitalizzazione (cf. CG 32); se ci sono debiti che gravino sulla Provincia e sulla Casa; se nel contrarre i debiti o nell'alienazione delle cose sono state osservate le prescrizioni del diritto comune e proprio circa il modo di ottenere le licenze e l'osservanza delle condizioni nella concessione delle licenze; infine, per quali scopi sono stati contratti i debiti (cf. CG 244-250; SG 241-246).
- §2 Il Visitatore indagli accuratamente se l'amministrazione delle opere d'evangelizzazione, specialmente delle parrocchie, sia distinta dall'amministrazione dei beni della Provincia e delle Case e se i rendiconti sono stati debitamente mostrati alla competente autorità ecclesiastica.
- §3 Il Visitatore controlli come la Provincia effettua la solidarietà con l'Ordine universale (per es., Fondo formazione, Fondo solidarietà ecc.), con attenzione speciale ai contributi obbligatori (per es. il contributo al Segretariato generale per l'evangelizzazione, la percentuale sul ricavato delle vendite, ecc.).

Art. 32

- §1 Il Visitatore si rechi in tutti gli ambienti della Casa, per verificare se tutto ciò che riguarda l'onestà, la pulizia e la chiusura sia rettamente disposto.
- §2 Controlli se con grande cura siano conservate le biblioteche, gli archivi, i musei e le opere d'arte, specialmente le più insigni e importanti (cf. SG 26 §2).

Art. 33

Il Visitatore deve conservare il segreto circa le cose odiate se anche concluso l'ufficio. Si proibisce di rivelare in alcun modo a qualcuno i nomi dei frati dei quali dalla Visita abbia conosciuto qualche fatto nocivo, a meno che questo non appaia necessario per evitare il pericolo di pubblico scandalo e un imminente e grave danno della comunità.

III. Delle cose da farsi conclusa la Visita

Art. 34

- §1 Compiuta la Visita locale, è molto importante che il Visitatore convochi i frati in Capitolo locale, dando loro con sigli, osservazioni ed incoraggiamenti.
- §2 Il Visitatore scriva, nell'apposito libro della Visita, la testimonianza della Visita compiuta e le sue annotazioni sulle cose della Fraternità da lodare e da esortare.
- §3 Il libro della Visita deve conservarsi nell'archivio della Casa e deve essere esibito ai Visitatori futuri, i quali devono esaminare se le cose che già furono consigliate o decise, siano state messe in pratica e restino ancora attuali.

Art. 35

- §1 Conclusa la Visita di tutti i frati e di tutte le Case, il Visitatore generale, se egli stesso non è costituito Presidente del Capitolo, convochi il Definitorio della Provincia e ad esso comunichi ciò che ritiene opportuno che debba essere eseguito per il bene della Provincia.

- §2 Gli atti di questo Congresso definitorio, firmati da tutti, siano annotati nell'apposito registro e a suo tempo ne sia consegnato un esemplare autentico al Presidente del Capitolo. Ciò fatto, è assolto il mandato della Visita fermo re stando il prescritto dell'art. 17 di questi Statuti.

Art. 36

- §1 Terminata la Visita, il Visitatore quanto prima, trasmetta al Ministro generale i documenti richiesti nell'art. 43 § 1.
- §2. Quando il Visitatore non è allo stesso tempo Presidente del Capitolo, è tenuto ad inviare al Ministro generale una fedele e diligente relazione sullo stato della Provincia (cf Allegato I/V.3) entro due mesi dalla conclusione della Visita.
- §3 Le relazioni delle Visite delle Custodie e delle altre Entità dipendenti da Province o di gruppi di Province siano trasmesse al Visitatore costituito per la Provincia o all'autorità competente, sempre inviando un esemplare al Ministro generale.

PARTE II

SULLA PRESIDENZA DEL CAPITOLO PROVINCIALE

TITOLO V

Del Presidente del Capitolo provinciale e delle sue facoltà

Art. 37

Il Visitatore generale eletto per la Visita di qualche Provincia, a norma dell'art. 199 delle Costituzioni generali e dell'art. 6 di questi Statuti, è anche Presidente del Capitolo provinciale a meno che il Ministro generale non abbia disposto diversamente.

Art. 38

Il Presidente del Capitolo provinciale, nella convocazione e celebrazione del Capitolo, nell'elezione dei Deputati, nella designazione dei candidati all'ufficio di Ministro provinciale, nonché, se necessario, nella loro elezione a norma dell'art. 174 §§2-3 degli Statuti generali e nell'ordine di trattare gli affari in Capitolo, deve osservare gli Statuti della rispettiva Provincia, ferme restando le prescrizioni degli articoli che seguono.

Art. 39

§1 Al Presidente del Capitolo, sentito il Ministro provinciale, spetta:

1. stabilire le date della elezione dei deputati e la designazione dei candidati all'ufficio di Ministro provinciale; nonché, se è il caso, della elezione del Ministro provinciale a norma degli *SG* 174 §3;
2. prestare attenzione, nello stabilire le date di cui sopra, al tempo che si ha a disposizione, tenendo conto delle circostanze della Provincia e del compito del Definitorio generale secondo il paragrafo seguente;
3. determinare il termine entro il quale i rispettivi voti per queste elezioni e consultazioni debbano pervenire, indicando l'indirizzo esatto;
4. fissare il tempo e il luogo della celebrazione del Capitolo;
5. convocare il Capitolo.

§2 Il Presidente non convochi il Capitolo se non ha già ottenuto dal Definitorio generale l'approvazione dei candidati all'ufficio di Ministro provinciale. A meno che non si abbia, per il sufficiente tempo a disposizione, la sicura previsione di ottenere in tempo l'approvazione per via ordinaria.

TITOLO VI

Sulle cose da premettere al Capitolo provinciale

Art. 40

§1 I voti per la elezione dei deputati e la designazione dei candidati all'ufficio di Ministro provinciale nonché, se è il caso, per la elezione del Ministro provinciale, sono da trasmettere al Presidente del Capitolo nel modo stabilito negli Statuti particolari della Provincia.

§2 Trascorso il tempo per la trasmissione dei voti, il Presidente del Capitolo o il suo delegato con due frati da lui designati, o secondo le indicazioni degli Statuti particolari, apra e scruti i voti.

§3 Il verbale dell'esito finale degli scrutini, firmato dagli scrutatori e dal Presidente dello scrutinio, sia trasmesso al Definitorio generale.

Art. 41

- §1 L'esito di ciascun scrutinio per l'elezione dei deputati sia subito annunziato ai frati della Provincia, a tenore degli Statuti particolari.
- §2. Nella designazione dei candidati all'ufficio di Ministro provinciale o di Custode, l'esito delle prime votazioni deve essere comunicato subito ai frati della Provincia o Custodia. Invece l'esito dell'ultimo o dell'unico scrutinio, se vi fu soltanto una votazione, non sia pubblicato (*SG*. art. 173 §3), se non dopo l'approvazione da parte del Definitorio generale e stando al prescritto dell'art. 43, 3 di questi Statuti.
- §3 In caso di elezione del Ministro provinciale a norma degli *SG* 174 §§ 2-3 si osservino gli Statuti particolari della Provincia, salvo ciò che viene prescritto negli articoli 40 e 41 di questi Statuti.

Art. 42

- §1 Per evitare la dispersione di voti nella designazione dei candidati all'ufficio di Ministro provinciale, il Presidente del Capitolo potrà, a meno che non sia stabilito diversamente negli Statuti particolari, indire, con il consenso del Definitorio della Provincia, due o tre votazioni con un opportuno intervallo di tempo tra l'una e l'altra.
- §2 I frati, a servizio del Ministro generale e delle Case a lui soggette mantengono il diritto di essere eletti deputati e di partecipare al Capitolo, fatta eccezione per i Definitori generali. Mentre gli stessi frati non possono assumere uffici nella loro Entità senza l'autorizzazione previa da parte del Ministro generale (*SG*, art.162 §3).

Art. 43

- §1 Il Presidente del Capitolo si preoccupi di trasmettere subito al Ministro generale i seguenti documenti:
- 1 Il verbale completo dell'ultimo o unico scrutinio per la designazione dei candidati all'ufficio di Ministro provinciale.
 - 2 La valutazione delle qualità dei principali candidati e della loro idoneità all'ufficio, secondo il numero prescritto dagli Statuti particolari (cf *SG* 173, § 2). Inoltre, va inviato il profilo e il parere su almeno due altri candidati, oltre il numero stabilito, per l'eventualità di una o più sostituzioni.
 - 3 La relazione intermedia (cf Allegato I/V.1)
- §2 È necessario che questi documenti giungano circa un mese prima della data di indizione della votazione per l'elezione del Ministro provinciale.
- §3 Per la pubblicazione dei candidati si osservi quanto segue:
1. I nomi dei candidati approvati dal Definitorio generale, secondo il numero indicato dagli Statuti particolari, saranno comunicati al Presidente del Capitolo dalla Segreteria generale in ordine alfabetico.
 2. Gli Statuti particolari stabiliscano se pubblicare o meno il numero dei voti dei candidati approvati. Comunque sia, vengano pubblicati soltanto i voti ricevuti dai candidati approvati.
 3. Il Presidente del Capitolo comunichi per iscritto alla Provincia i candidati approvati secondo le modalità indicate dagli Statuti particolari.
- §4 Il Presidente del Capitolo, se a lui sembrerà necessario, insieme con la relazione intermedia riferisca se e quali circostanze peculiari della Provincia forse esigano che l'elezione sia del Ministro provinciale sia di tutto il governo della Provincia sia fatta dal Definitorio generale, esplicitando le circostanze peculiari delle gravissime cause che esigono questo. In questo caso proponga alcuni candidati che ritiene idonei ai rispettivi uffici (*SG* 163 §2).

TITOLO VII
Del Capitolo provinciale

Art. 44

Nella celebrazione del Capitolo, il Presidente proceda con grande carità e prudenza e vigili affinché in tutto siano osservate le norme delle Costituzioni, degli Statuti generali e degli Statuti della Provincia.

Art. 45

Poiché il fine del Capitolo non è solo l'elezione dei frati agli uffici della Provincia ma anche la promozione del bene della Provincia e la sollecitudine alle sue necessità, il Presidente, considerati i bisogni della Provincia, tratti coi vocali sui rimedi da portare e sulle decisioni costruttive da favorire.

Art. 46

§1 Il frate eletto in Capitolo a qualche ufficio non può esercitare nessuna autorità prima d'essere con fermato dal Presidente; il candidato, che è stato debitamente eletto e ha accettato l'elezione (cf. *CIC* 177 § 1) e nessuna giusta causa lo impedisce, sia subito confermato (cf. *CIC* 149 §1 e 179 §2; *CG* 184 §1).

§2 Se si è postulato un frate non eleggibile all'ufficio di Ministro provinciale, con 2/3 dei voti al primo o al secondo scrutinio, il Presidente senza indugio rimetta la cosa al Definitorio generale, entro gli otto giorni richiesti dal diritto (cf. *CIC* 181-183; *CG* 181 §1, *SG* 173 §1).

§3 Se si sono validamente postulati dei frati per altri uffici e si tratta di impedimento dal quale si suole dispensare, il Presidente trasmetta entro otto giorni l'atto autentico di postulazione al Ministro generale, indicando le ragioni della postulazione e della richiesta di dispensa.

§4 La durata del mandato si conta sempre dal giorno dell'elezione, anche nel caso dei Capitoli organizzati in due tempi.

Art. 47

§1 I frati eletti in Capitolo, con spirito di corresponsabilità e di servizio fraterno, sono tenuti ad accettare gli uffici (cf. *CG* 181 §4).

§2 Il frate per una grave causa può presentare la rinuncia all'ufficio a cui è stato eletto. La rinuncia deve essere fatta sempre per iscritto. Circa l'accettazione della rinuncia si osservino le prescrizioni dell'art. 132 degli Statuti generali.

Art. 48

§1 Se, fatte già le elezioni e il Capitolo non si è ancora concluso, si verificasse la vacanza dell'ufficio di Ministro provinciale o di Vicario o di qualche Definitorio provinciale, il Presidente comunichi la vacanza al Capitolo e dal Capitolo si faccia una nuova elezione.

§2 Se, radunato il Capitolo, venisse a mancare per morte o per altra grave causa il Presidente designato dal Definitorio generale e il nuovo Ministro provinciale sia ancora da eleggersi, presieda le sessioni capitolari il vocale più anziano di prima professione sino all'elezione del nuovo Ministro che egli conferma (cf. analogia con *CG* 184 §2 e *SG* 159 §3); fatto questo, presieda il neo-eletto Ministro.

Art. 49

Se, a Capitolo debitamente convocato, alcuni vocali, per qualunque causa non venissero o rinunziassero a votare, si può celebrare il Capitolo e fare le elezioni purché sia presente la maggior parte dei vocali che hanno diritto di voto, salvo il diritto del Presidente di sospendere il Capitolo a norma dell'art. 50 di questi Statuti.

Art. 50

Il Presidente del Capitolo può in qualsiasi momento sospendere il Capitolo e demandare la cosa al Definitorio generale, se giudica ciò di maggior utilità per il bene della Provincia e c'è una causa veramente grave.

TITOLO VIII
Sul Congresso capitolare

Art. 51

Il Presidente determini col nuovo Definitorio provinciale eletto il tempo del Congresso capitolare per l'assegnazione degli uffici vacanti. Il Congresso si deve fare entro un trimestre dalla conclusione del Capitolo, a meno che negli Statuti non sia stabilito altro (cf. CG 217) o il Ministro generale nel caso particolare non abbia provveduto in altro modo su richiesta del Presidente.

Art. 52

Se capita che il Presidente del Congresso capitolare, nominato dal Ministro generale, sia impedito a esercitare il suo ufficio, la cosa sia differita al Definitorio generale. Se c'è urgenza, a giudizio del Congresso capitolare, presieda il Ministro provinciale (cf. SG 166 §2).

Art. 53

§1 Durante il Capitolo sono vacanti tutti gli uffici e le cariche, a meno che il Ministro provinciale, in casi particolari e per causa grave, con il consenso manifestato con voto segreto dal suo Definitorio, abbia chiesto e ottenuto la proroga dal Ministro generale col suo Definitorio (cf. CG 187 §1 e SG 130).

§2 Tutti gli uffici sono da conferirsi a norma delle Costituzioni e degli Statuti generali, degli Statuti particolari della Provincia e degli art. 47-48 di questi Statuti.

Art. 54

Gli atti del Congresso capitolare siano trasmessi al Definitorio generale per la ratifica scritti in forma autentica, cioè debitamente firmati e muniti del sigillo della Provincia secondo i modelli proposti in Allegato. In essi si deve specificare il tempo e il luogo delle elezioni, chi e quanti furono gli elettori, e quale l'esito degli scrutini, includendo il documento di conferma (cf. SG 167).

ALLEGATO I

**PRONTUARIO PER IL VISITATORE
E PRESIDENTE DEL CAPITOLO**

I - Sulle cose da fare prima della Visita

1. Comunicare per scritto al Ministro generale l'accettazione della nomina; informare il Ministro provinciale della nomina al Visitatore, secondo quanto stabilito nell'art. 18 §1 degli «Statuti per la Visita canonica»; programmare, nella misura del possibile, un incontro con il Ministro generale o, se non fosse possibile, con un membro del Definitorio.
2. Studiare attentamente gli «Statuti per la Visita canonica e la Presidenza del Capitolo provinciale».
3. Stabilire con il Ministro provinciale:
 - a) la data d'inizio della Visita;
 - b) l'itinerario;
 - c) il periodo della celebrazione del Capitolo;
 - d) la data delle votazioni per la elezione dei deputati al Capitolo, per la designazione dei candidati all'ufficio di Ministro provinciale, nonché, se è necessario, per la elezione del Ministro provinciale da parte di tutti i professori solenni;
 - e) le priorità o i problemi della Provincia meritevoli di maggiore attenzione.

4. Ricevere dal Ministro provinciale:
 - a) l'elenco dei frati, con i rispettivi uffici, e delle loro Fraternità, e dei frati che vivono fuori della Fraternità;
 - b) il sigillo minore della Provincia;
 - c) gli Statuti particolari e peculiari della Provincia.
5. Dare al Ministro provinciale:
 - a) i moduli inviati dalla Curia generale per le Relazioni pre viste dall'art. 19 degli «Statuti per la Visita canonica»;
 - b) qualunque altra documentazione importante.
6. Preparare una lettera diretta ai frati in cui si indichi:
 - a) le cose importanti stabilite negli «Statuti per la Visita canonica»;
 - b) dove e il tempo entro il quale bisogna inviare le schede per l'elezione dei deputati al Capitolo, per la designazione dei candidati all'ufficio di Ministro provinciale e, se è il caso, per l'elezione del Ministro provinciale da parte di tutti i professi solenni; nonché le disposizioni degli Statuti particolari, riguardanti il modo di votare.
7. L'originale di tale lettera, debitamente firmato, deve essere consegnato al Ministro provinciale, il quale dovrà farla conoscere a tutti i frati.

II - Sulle cose da fare durante la Visita alle singole Fraternità

1. Riunire la Fraternità a norma dell'art. 22 degli «Statuti per la Visita canonica».
2. Prima di iniziare l'incontro con i singoli frati, stabilire con il Guardiano i particolari relativi alla preghiera e alla liturgia da celebrare, alla visita ai luoghi sacri e ai vari ambienti della Casa.
3. Esaminare i seguenti libri: i registri delle Sante Messe (l'accettazione e celebrazione), il libro delle riunioni del Capitolo locale e, qualora ci fosse, del discretorio, il libro della cronaca, il libro delle Visite, i libri della contabilità.
4. Attuare, al termine della Visita, ciò che è indicato all'art. 34 degli «Statuti per la Visita canonica».

III - Sulle cose da fare al termine della Visita alla Provincia

1. Fare lo scrutinio dei voti delle elezioni dei deputati al Capitolo e dei candidati all'ufficio di Ministro provinciale, prestando attenzione alla norme degli Statuti generali e degli Statuti particolari della Provincia, nonché degli art. 40 -43 degli «Statuti per la Visita canonica».
2. Inviare i risultati di queste elezioni al Ministro generale, insieme con una Relazione (cf Allegato I, V.1) come all'art. 43 §§1-2 degli «Statuti per la Visita canonica».
3. Prima di convocare il Capitolo, attendere l'approvazione dei candidati all'ufficio di Ministri provinciale; a meno che, per il tempo che si ha a disposizione, si possa ragionevolmente supporre di avere con certezza l'approvazione dei candidati prima dell'inizio del Capitolo.

IV - Sulle cose da fare dal Presidente del Capitolo

1. Redigere la relazione al Capitolo (cf V.2)
2. Nel caso dell'elezione del Ministro provinciale a norma dell'art. 174 §§2-3 degli Statuti generali, organizzare l'elezione secondo gli Statuti particolari della Provincia.

3. Osservato fedelmente quanto prescritto dagli *Statuti per la Visita Canonica*, convocare il Capitolo per mezzo di una lettera, da inviare ai frati, nella quale si specifichi:
 - a) i nomi dei deputati al Capitolo eletti dai frati, insieme ai nomi degli altri vocali del Capitolo con i rispettivi uffici;
 - b) il luogo dove si celebrerà il Capitolo;
 - c) quando il Definitorio provinciale e gli altri membri del Capitolo dovranno trovarsi, nel luogo indicato;
 - d) quando i frati debbono celebrare la Messa votiva dello Spirito Santo per il buon esito del Capitolo;
 - e) qualunque altra cosa che meriti di essere sottolineata.
4. Durante il Capitolo devono essere osservati con la massima fedeltà gli Statuti particolari e peculiari della Provincia, così pure le speciali direttive eventualmente impartite dal Ministro generale.
5. Inviare quanto prima i documenti delle elezioni fatte al Ministro generale per la loro ratifica, redatti secondo l'allegato.
6. Inviare al Ministro generale i risultati del Congresso capitolare, a norma dell'art. 54 degli «Statuti per la Visita canonica».
7. Inviare la Relazione finale al Ministro generale, entro due mesi dalla fine del Congresso capitolare, unitamente alle altre informazioni richieste.

V - Le Relazioni

1 La relazione intermedia

La relazione intermedia stesa dopo la visita e prima del Capitolo deve essere:

- a) una descrizione dello stato generale della Provincia, per informare il Ministro generale sugli argomenti più importanti emersi nella Visita e per offrire del materiale per un eventuale messaggio al Capitolo provinciale;
- b) breve;
- c) mandata in un plico con i nomi dei candidati e il parere del Visitatore secondo le indicazioni dell'art. 43.

2 La relazione al Capitolo

1. La relazione al capitolo è uno dei mezzi più importanti del Presidente del Capitolo per favorire un confronto onesto e sincero sullo stato attuale della vita e della missione della Provincia.
2. Il Presidente del Capitolo deve redigere questa relazione:
 - a) con ampio spazio per tutti gli argomenti urgenti della Provincia;
 - b) con grande concretezza;
 - c) con l'intenzione di stimolare una discussione fruttuosa.
3. La relazione al capitolo non deve essere inviata al Ministro generale; se viene inviata, essa non sostituisce la relazione finale.

3 La relazione finale

1. Nella stesura della relazione finale, occorre evitare espressioni generiche. Invece, si descriva accuratamente, anche se sinteticamente, la reale situazione, affinché si abbia chiara la visione della vita e missione della Provincia e si possano intuirne le prospettive future; si diano, inoltre, suggerimenti concreti per evidenziare gli aspetti positivi, quelli bisognosi di richiamo o di efficace animazione.
2. Bisogna prestare particolare attenzione al rinnovamento della Provincia, ai requisiti necessari perché possa svolgere sufficientemente la vita e la missione dell'Ordine, secondo l'attuale legislazione dell'Ordine e le indicazioni dei suoi più recenti documenti.

3. Rivestono particolare importanza i dati statistici, che debbono essere trascritti fedelmente e, possibilmente, commentati.
4. La relazione finale non può essere la stessa di quella presentata al Capitolo, perché deve contenere informazioni sul lavoro del Capitolo e del Congresso capitolare e suggerimenti per il bene della Provincia; inoltre vi possono essere indicati altri argomenti o problemi che il Visitatore ritiene opportuno comunicare al Ministro generale.
5. Riguardo ad argomenti delicati o che abbiano una speciale rilevanza in rapporto al bene della Provincia, bisogna diligentemente ricercarne le motivazioni, le cause, le circostanze e le possibili soluzioni. Ciò è di grande utilità per il Ministro generale.
6. Per quanto concerne argomenti di natura segreta o confidenziale, questi debbono essere trattati con il Ministro generale in una corrispondenza distinta, tema per tema.
7. È opportuno seguire lo schema proposto. Tuttavia il Visitatore può offrire ulteriori notizie ritenute necessarie o utili per il Ministro Generale.

VI - Elezioni capitolari: validità, computo dei voti, conferimento degli uffici e postulazione

1. Per la validità delle votazioni deve essere “*presente la maggior parte di quelli che devono essere convocati*” (cf. *CIC* 119, 1°).
2. Nella prima e seconda votazione occorre la “maggioranza assoluta di coloro che sono presenti; dopo due scrutini inefficaci”, quindi la terza votazione si fa “sopra i due candidati che hanno ottenuto la maggior parte dei voti” (*CIC* 119, 1°), ossia la maggioranza relativa (*SG* art.127).
3. Secondo il Codice di diritto canonico il computo dei voti va fatto in base ai presenti (cf. *CIC* 119, 1°). Il Codice non dice nulla riguardo ai voti invalidi o bianchi, ovvero riguardo agli astenuti. Ma dalla premessa del c. 119, che recita: “a meno che non sia disposto altro dal diritto o dagli statuti”, si deduce che spetta al diritto particolare di ogni Istituto stabilire come debbano essere calcolati i voti invalidi, bianchi o degli astenuti. Siccome anche nelle nostre *CG* e nei nostri *SG* non si parla di voti invalidi né di voti bianchi e neppure degli astenuti, sembra normale che il modo di considerare i voti invalidi o bianchi e il numero degli astenuti debba essere stabilito o negli Statuti particolari oppure nell’*Ordo capituli*.
4. Se il Capitolo si svolge in una sola fase, il Trimestre per il conferimento degli uffici incomincia dalla fine del capitolo. Se il Capitolo si svolge in due fasi il Trimestre incomincia dalla fine della seconda fase capitolare. Infatti, il can. 165 recita: “Qualora non sia stato disposto altro dal diritto oppure dai legittimi statuti..., l’elezione non sia differita oltre il trimestre utile”. Le *CG* all’art. 217 ripetono: “Entro il trimestre dopo il Capitolo”, e gli Statuti per la Visita canonica all’art. 51: “entro un trimestre dalla conclusione del capitolo”.
5. La *Postulazione* è ammessa se all’elezione di un candidato si oppone un ostacolo dal quale si possa dispensare (c.180 § 1). Tuttavia, affinché la postulazione abbia valore, si richiedono almeno i due terzi dei voti (c.181 §1) nel primo o nel secondo scrutinio (c.176, c.119,1°).

Il computo dei suffragi si faccia come nelle elezioni ordinarie, come detto sopra (cf. VI, 1-3).

Se nei primi due scrutini colui che è stato “postulato”, non ottenne almeno i due terzi dei voti validi, *pro hac vice* è definitivamente scartato e nelle votazioni successive godrà soltanto di voce attiva.

Le votazioni proseguono a norma del c. 176 e 119,1°.

Comunque, si tenga presente il Decreto del Definitorio Generale:

Decreto

Il Definitorio Generale, nella sessione del 22 dicembre 2005 svoltasi regolarmente sotto la presidenza di Fr

José Rodríguez Carballo, Ministro Generale

decretò

che il Frate da eleggersi per “postulazione”, a norma del diritto comune (cc.180-183) e del diritto particolare (CG art. 181 §1, cf. SG art. 173 §1), compiuto che abbia un primo mandato per sei anni e subito dopo un secondo mandato per tre anni, possa essere

“postulato” soltanto per altri tre anni

passati i quali anch’egli non potrà essere rieletto se non avrà lasciato l’ufficio almeno per tre anni (SG art. 175).

Il presente Decreto andrà in vigore dal 2 febbraio 2006.

*Dato in Roma, Curia Generale dell’Ordine
27 gennaio 2006*

José Rodríguez Carballo
Ministro generale

Sandro Overend Rigillo
Segretario generale

Prot. n. 096471

SCHEMA DELLA RELAZIONE FINALE

1. Breve descrizione della Provincia

Tra l’altro, è bene includere brevi elementi geografici, socio -economici, politici e religiosi che caratterizzano la vita e l’attività della Provincia; anche allegare una carta geografica.

2. Stato personale

Insieme alla compilazione dell’apposito modulo, sono da ritenersi utili le osservazioni sull’aumento o la diminuzione del numero dei frati, sulle fasce di età, sul numero attivo dei frati.

3. Vita dei frati

In qual modo i frati rispondono alla vocazione e alle priorità dell’Ordine, circa la vita di fraternità, lo spirito di orazione e devozione, la minorità, il lavoro e gli altri aspetti considerati nell’art. 26 degli «Statuti per la Visita canonica»? Come funziona il Capitolo locale? I libri sono ben tenuti?

4. Relazioni con la Famiglia Francescana

Cioè, con il I, II, III Ordine e con gli altri Istituti (cf. CG 55ss).

5. Relazione con altri Gruppi

Oltre agli Istituti della Famiglia Francescana, i frati curano altri Gruppi e come assicurano il servizio?

6. Impegno per l’evangelizzazione

Come rispondono i frati alla vocazione e missione dell’Ordine circa l’evangelizzazione, le sue sfide e gli altri elementi contenuti nell’art. 27 degli «Statuti per la Visita canonica»? In questo campo ci sono progressi e esperienze degne di menzione?

Come la Provincia ha organizzato il Segretariato provinciale per l’evangelizzazione e come ha elaborato e messo in atto il piano provinciale per l’evangelizzazione? Come le varie opere di apostolato sono integrate

nella vita della Provincia ?

7. *Evangelizzazione missionaria.*

Allorché tratta l'argomento della missione « *ad gentes*», il Visitatore deve prendere in considerazione, la formazione dei giovani allo spirito missionario, la partecipazione della Provincia a qualche missione ad gentes, sia propria sia dell'Ordine, l'organizzazione dell'animazione missionaria e l'attività del Moderatore provinciale per l'evangelizzazione missionaria.

8. *Formazione e Studi.*

La Relazione deve comprendere la pastorale vocazionale, la formazione iniziale, la formazione permanente, i programmi di studio e la formazione ai ministeri secondo l'art. 28 de gli «Statuti per la Visita canonica». Una menzione speciale deve essere riservata alla promozione degli studi e alla formazione dei professori e dei ricercatori. Inoltre il Visitatore deve verificare l'esistenza, la conoscenza e l'attuazione della *Ratio formationis* e della *Ratio studiorum* della Provincia

9. *Frați con particolari qualità o competenze.*

Debbono essere segnalati i frati che si distinguono maggiormente per le loro qualità o competenza e che, pertanto, possono offrire un servizio qualificato all'Ordine o, tramite l'Ordine, ad altre Entità. Ad esempio: Visitatori generali, membri di commissioni interprovinciali e internazionali, ricercatori, professori, esperti, in materie specifiche. Così è cosa molto utile la segnalazione di giovani in formazione iniziale, particolarmente dotati per lo studio e la ricerca.

10. *Situazione economica della Provincia.*

La Relazione deve riferirsi alla trasparenza e alla esattezza dell'amministrazione economica e fiscale provinciale e locale, come pure a quella di qualsiasi attività importante gestita dai Frati. Occorre anche verificare come si vive la solidarietà e la condivisione in Provincia, nei confronti dei poveri, dell'evangelizzazione, dei bisogni di altre entità, dell'Ordine e della Chiesa. Occorre verificare come funziona il consiglio degli affari economici(cf. CG 246 § 2).

11. *Il Governo della Provincia dopo l'ultima Visita.*

Occorre valutare l'operosità e il progresso della Provincia, particolarmente:

- a) il servizio dell'autorità del Ministro provinciale e del Definitorio provinciale;
- b) per quanto concerne le decisioni e le esortazioni del Ministro generale, contenute nella lettera alla Provincia a conclusione della Visita canonica precedente e del Capitolo;
- c) come sono state realizzate le decisioni dell'ultimo Capitolo provinciale.

12. *Decisioni e voti del Capitolo.*

Sarebbe opportuna una valutazione da parte del Visitatore.

13. *Suggerimenti per il bene della Provincia.*

Soprattutto quelli che potrebbero essere inseriti nella lettera che il Ministro generale scriverà alla Provincia, a seguito della Relazione del Visitatore e dopo la celebrazione del Capitolo e del Congresso capitolare.

ALLEGATO II

«PROFESSIONE DI FEDE» E «GIURAMENTO DI FEDELTA'»

I. PROFESSIONE DI FEDE

(Formula da usarsi nei casi in cui è prescritta la professione di fede)

Io N.N. credo e professo con ferma fede tutte e singole le verità che sono contenute nel Simbolo della fede, e cioè:

Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, Luce da Luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre; per mezzo di lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, e per opera dello Spirito santo si è incarnato nel seno della vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato, secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre. E di nuovo verrà nella gloria, per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la chiesa, una santa cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen.

Credo pure con ferma fede tutto ciò che è contenuto nella parola di Dio scritta o trasmessa e che la chiesa, sia con giudizio solenne sia con magistero ordinario e universale, propone a credere come divinamente rivelato.

Fermamente accolgo e ritengo anche tutte e singole le verità circa la dottrina che riguarda la fede o i costumi proposte dalla chiesa in modo definitivo.

Aderisco inoltre con religioso ossequio della volontà e dell'intelletto agli insegnamenti che il romano pontefice o il collegio episcopale propongono quando esercitano il loro magistero autentico, sebbene non intendano proclamarli con atto definitivo.

II. GIURAMENTO DI FEDELTA' NELL'ASSUMERE UN UFFICIO DA ESERCITARE A NOME DELLA CHIESA

(Formula da usarsi di cui nel can. 833)

Io N.N., nell'assumere l'ufficio di..., prometto di conservare sempre la comunione con la chiesa cattolica, sia nelle mie parole che nel mio modo di agire.

Adempirò con grande diligenza e fedeltà i doveri ai quali sono tenuto verso la chiesa, sia universale che particolare, nella quale, secondo le norme del diritto, sono stato chiamato a esercitare il mio servizio.

Nell'esercitare l'ufficio, che mi è stato affidato a nome della chiesa, conserverò integro e trasmetterò e illustrerò fedelmente il deposito della fede, respingendo quindi qualsiasi dottrina a esso contraria.

Seguirò e sosterrò la disciplina comune a tutta la chiesa e curerò l'osservanza di tutte le leggi ecclesiastiche, in primo luogo di quelle contenute nel Codice di diritto canonico.

Osserverò con cristiana obbedienza ciò che i sacri pastori dichiarano come autentici dottori e maestri della fede o stabiliscono come capi della chiesa, e presterò fedelmente aiuto ai vescovi diocesani, perché l'azione apostolica, da esercitare a nome e per mandato della chiesa, sia compiuta in comunione con la chiesa stessa.

Così mi aiuti Dio e questi santi Vangeli che tocco con le mie mani.

(Variazioni del paragrafo quarto e quinto della formula di giuramento da usarsi dai fedeli indicati nel can. 833, n. 8)

Sosterrò la disciplina comune a tutta la chiesa e promuoverò l'osservanza di tutte le leggi ecclesiastiche, in particolare di quelle contenute nel Codice di diritto canonico.

Osserverò con cristiana obbedienza ciò che i sacri pastori dichiarano come autentici dottori e maestri della fede o stabiliscono come capi della chiesa, e in unione con i vescovi diocesani, fatti salvi l'indole e il fine del mio istituto, presterò volentieri la mia opera perché l'azione apostolica, da esercitare in nome e per mandato della chiesa, sia compiuta in comunione con la chiesa stessa.